

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 2013.

Conferimento di medaglia di bronzo «Al Merito della Sanità Pubblica».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Udita la Commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense «Al Merito della Sanità Pubblica» nelle sedute del 6 febbraio 2013 e 26 marzo 2013;

Su proposta del Ministro della salute;

Decreta:

È conferita la medaglia di bronzo «Al Merito della Sanità Pubblica» a:

Benini prof.ssa Franca;

Conti Ten. Col. Demetrio CC;

Natale prof. Claudio;

Simonetti Cap. Sabato CC.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2013

NAPOLITANO

BALDUZZI, *Ministro della salute*

13A06482

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 luglio 2013.

Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, il capo VI del titolo III e l'art. 112;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico *OCM*), a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato,

ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, i capi I e II del titolo III;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/92 del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcool e sulle bevande alcoliche;

Vista la direttiva 92/84/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche;

Visto il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992 sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza;

Vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto



riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa;

Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il Codice doganale comunitario;

Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, recante attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

Vista la determinazione direttoriale 158235/RU del 7 dicembre 2010 dell'Agenzia delle dogane, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, con la quale sono state stabilite le modalità e gli adempimenti per l'attuazione dei commi 5 e seguenti dell'art. 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche a modifica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210;

Visto il decreto ministeriale n. 210 del 25 marzo 1996, regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise, per quanto applicabile;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 153, regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcol metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 23 concernente l'esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;

Visto il decreto interministeriale n. 768 del 19 dicembre 1994, regolamento recante disposizioni nazionali d'attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 2238/93 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1995, recante disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione;

Visto il decreto direttoriale del 14 aprile 1999, recante documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri che circolano sul territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio;

Visto il decreto interdirettoriale 18 dicembre 2001, recante consegna delle fecce provenienti da vini liquorosi ottenuti a partire da mosti, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2002;


Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, recante disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 16, comma 6;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed, in particolare, l'art. 37;



Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed, in particolare, l'art. 5, comma 1;

Considerata la necessità di dare applicazione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 436/2009 così come modificato dal regolamento (UE) n. 314/2012;

Ritenuto di dover attuare una semplificazione delle richiamate norme nazionali in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, anche procedendo, all'abrogazione e disapplicazione totale o parziale di taluni decreti ministeriali sopra citati;

Considerato che la materia oggetto del presente decreto rientra nella potestà regolamentare dello Stato in quanto materia di legislazione esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione;

Decreta:

Capo I GENERALITÀ

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni sussidiarie e supplementari cui devono attenersi le persone fisiche o giuridiche per garantire che i trasporti dei prodotti vitivinicoli di cui all'art. 3 che hanno inizio sul territorio nazionale, effettuati o fatti effettuare dalle persone medesime, siano scortati da un documento di accompagnamento, in conformità con le norme dell'Unione europea richiamate in premessa.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 436/2009;
- b) «prodotti vitivinicoli»: i prodotti elencati all'allegato I, parte XII del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compresi le uve da tavola avviate alla trasformazione nonché i sottoprodotti, i mosti, i succhi ed i fermentati alcolici ottenuti dalle uve stesse o dai derivati di esse;
- c) «speditore»: il soggetto obbligato alla compilazione del documento di accompagnamento per i trasporti dei prodotti vitivinicoli, individuato come colui che detiene prodotti vitivinicoli prima dell'inizio del trasporto o della consegna dei prodotti stessi a chi effettua il trasporto;
- d) «organismo competente»: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, con sede in Roma, via Quintino Sella n. 42, nonché ciascun Ufficio avente competenza territoriale in cui il Dipartimento è

articolato; laddove non altrimenti specificato, il Dipartimento è indicato con il termine «Ispettorato» e gli Uffici con il termine «Ufficio territoriale» o «Uffici territoriali»;

e) «piccoli produttori»: i produttori di vino definiti all'art. 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, in riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola;

f) «codice ICQRF»: il codice alfanumerico attribuito dagli Uffici territoriali;

g) «prodotti vitivinicoli confezionati»: prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, regolarmente etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l'indicazione prevista dall'art. 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

h) «piccoli quantitativi»: ai soli fini della definizione di «rivenditore al minuto», di cui all'art. 22, lettera c), del regolamento, le vendite di vini contenuti in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

Art. 3.

Documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli


1. Fatte salve le deroghe previste dall'art. 25 del regolamento e fatto salvo l'art. 4, il trasporto dei prodotti vitivinicoli:

- a) sottoposti ad accisa, la cui aliquota è pari a zero, che circolano esclusivamente all'interno del territorio nazionale;
- b) spediti da piccoli produttori;
- c) assoggettati ad accisa ma esclusi, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del decreto legislativo n. 504/95, dall'obbligo di essere scortati dal documento di accompagnamento previsto dall'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
- d) esenti ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 504/95;
- e) non sottoposti ad accisa,

è scortato da un documento di accompagnamento, che viene emesso in formato cartaceo o elettronico, in particolare secondo le più specifiche disposizioni di cui, rispettivamente, ai capi II e III.

2. Il documento di cui al comma 1, contiene, almeno, le informazioni di cui all'allegato VI, parte C, del regolamento nonché quelle previste ai capi II e III del presente decreto.

3. In vista della semplificazione degli adempimenti, è consentito che, qualora una disciplina diversa da quella della normativa europea richiamata in premessa preveda l'obbligo di scortare il trasporto con un documento, lo



stesso obbligo sia ottemperato, nel caso dei trasporti di cui al comma 1, con l'emissione del documento di cui alla predetta disciplina, purché la stessa emissione avvenga in conformità anche con le disposizioni del regolamento e dei capi II e III del presente decreto.

4. I commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di trasporti congiunti con quelli di altri beni che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale, purché i prodotti vitivinicoli trasportati siano confezionati.

5. Fatto salvo il rispetto delle procedure doganali di esportazione e delle disposizioni comunitarie relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti ad accisa i precedenti commi si applicano anche ai trasporti dei prodotti vitivinicoli destinati ad essere esportati verso un paese terzo o verso uno dei territori di cui all'art. 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE.

6. Sono riconosciuti come documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli i documenti di cui all'art. 24, paragrafo 1, lettera *a*), punti *i*) e *ii*) del regolamento se emessi nel rispetto delle condizioni previste nel medesimo articolo e nell'art. 26 del regolamento, nonché delle disposizioni del presente decreto, ove applicabili.

Art. 4.

Disposizioni particolari per altri documenti di accompagnamento che scortano il trasporto di taluni sottoprodotti della vinificazione

1. Alla consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati alla trasformazione in vini liquorosi, ai quali è stato aggiunto alcool prima della filtrazione, si applicano esclusivamente le specifiche disposizioni di cui al decreto interdirettoriale del 18 dicembre 2001.

2. In applicazione dell'art. 25, comma 1, lettera *a*), punto *v*), primo trattino del regolamento, la bolletta di consegna che scorta il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di vino diretto ad una distilleria riconosciuta è costituita da un documento redatto utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. La bolletta di consegna è compilata con le modalità stabilite dall'allegato VI del regolamento nonché dall'art. 5, commi 5 e 6 e dall'art. 6, commi da 2 a 6 e 8.

3. Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione degli stampati di cui al comma 2 si applicano le modalità di cui agli articoli 10, commi primo e secondo, e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, nonché di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404.

Capo II DOCUMENTI CARTACEI

Art. 5.

Modello e composizione del documento di accompagnamento

1. Il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (documento *MVV*) è redatto sul modello conforme a quello di cui all'allegato I al presente decreto, denominato modello *MVV*; è consentito l'utilizzo di modelli *MVV* di tipo diverso purché contengano almeno le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella.

2. Per i trasporti dei prodotti vitivinicoli il cui tragitto si svolge esclusivamente sul territorio nazionale, senza attraversamento dei territori di cui all'art. 5, paragrafo 3, lettere *e*), *f*) e *g*), della direttiva 2008/118/CE, è consentito, inoltre, l'utilizzo di documenti *MVV* redatti su modelli diversi da quello di cui all'allegato I, purché contengano almeno le stesse informazioni di cui al comma 1, precdute dalla dicitura relativa all'informazione da indicare.

3. I documenti *MVV* di cui al comma 2 possono non contenere l'indicazione "Unione europea" ed il logo dell'Unione europea, l'indicazione "Italia" e l'emblema della Repubblica italiana nonché il nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza.

4. I documenti *MVV* di cui ai commi 1 e 2, sono:

a) predisposti dallo speditore e recano la numerazione nel rispetto delle modalità previste dall'art. 6, comma 1, oppure

b) prestampati dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, recanti, in deroga all'art. 6, comma 1, il codice alfanumerico progressivo prestampato che costituisce il numero di riferimento univoco destinato ad individuare il documento *MVV*. Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione dei suddetti prestampati, si applicano le modalità di cui agli articoli 10, commi primo e secondo, e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 nonché di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404.

5. I documenti *MVV* sono composti da un esemplare che scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario, da un esemplare che viene conservato dallo speditore nonché da un esemplare che viene conservato dal trasportatore.

6. Per i trasporti di beni eseguiti con mezzi propri del mittente o del destinatario, un esemplare del documento *MVV* scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario ed il secondo esemplare viene conservato dallo speditore.

7. La timbratura preventiva dei documenti *MVV* di cui al comma 4, lettera *a*), ove prevista, è effettuata da par-



te degli Uffici territoriali o dei Comuni competenti per il luogo ove è detenuto il prodotto vitivinicolo e da dove inizia il trasporto, secondo le modalità indicate nei successivi commi da 8 a 11.

8. La timbratura preventiva è richiesta dallo speditore o da persona da esso delegata.

9. I documenti di cui al comma 4, lettera *a*), presentati all'Autorità di cui al comma 7, per la timbratura preventiva sono:

già numerati dallo speditore ai sensi dell'art. 6, comma 1, e recano le sue generalità nella casella 2;

restituiti all'interessato entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della richiesta di timbratura.

10. La timbratura preventiva è effettuata dalle Autorità di cui al comma 7:

a) apponendo nella casella n. 10 di ogni esemplare il proprio timbro a secco oppure ad inchiostro;

b) annotando contestualmente su apposito registro:

le generalità dello speditore che richiede la timbratura, compreso il codice fiscale o la partita I.V.A. della ditta;

il codice del registro di carico e scarico tenuto dallo speditore;

i numeri di riferimento destinati ad individuare i documenti MVV.

11. I Comuni trasmettono ogni trenta giorni agli Uffici territoriali l'elenco dei documenti MVV che hanno timbrato.

12. I documenti privi della timbratura preventiva di cui al comma 7, se prevista, si considerano non emessi.

Art. 6.

Compilazione del documento di accompagnamento

1. Fatto salvo l'art. 5, comma 4, lettera *b*), i documenti MVV sono posti in uso in ordine progressivo. Il numero di riferimento è un codice alfanumerico costituito dalle lettere maiuscole MVV, dal codice ICQRF, se attribuito allo stabilimento/deposito dello speditore, da un numero progressivo che identifica ogni documento emesso nella contabilità dello speditore e dall'anno di riferimento.

2. L'indicazione del quantitativo dei prodotti trasportati allo stato sfuso è effettuata in numeri e, nel caso della compilazione manuale, anche in lettere.

3. È sempre indicata l'ora di partenza del trasporto da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all'ora, se costituiti da unità.

4. Nel caso del modello MVV, di cui all'art. 5, comma 1, l'ora di partenza è annotata nella casella 18, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all'ora, se costituiti da unità. Nel caso dei documenti MVV di cui all'art. 5, comma 2, la data di inizio del trasporto e l'ora di partenza sono apposte di seguito alle rispettive menzioni

“data di inizio del trasporto” e “ora di partenza”, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unità.

5. Qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sul documento convalidato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lo stesso dovrà essere annullato e dovrà essere redatto un nuovo documento con l'indicazione della quantità esatta.

6. Qualora sia diverso dallo speditore, il trasportatore appone la propria firma nell'apposita casella del documento MVV al momento della consegna del prodotto.

7. Nel caso dell'acquisto, da parte di un centro d'intermediazione, di uve pendenti sulla pianta, il trasporto delle uve medesime, una volta raccolte, è scortato da un documento MVV nel quale sono sempre indicati, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita I.V.A. del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno.

8. Ai fini della compilazione del documento MVV, le informazioni richieste ai sensi dell'allegato VI, parte C, del regolamento e del presente capo sono redatte in conformità con le istruzioni che figurano nell'allegato II del presente decreto.

Art. 7.

Autenticità del documento di accompagnamento

1. Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 33 del regolamento, i documenti MVV sono soggetti a convalida, da apporre su ciascun esemplare che ne compone il modello, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11.

2. In deroga al comma 1, l'autenticità dei documenti MVV che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli confezionati, posti in circolazione esclusivamente sul territorio nazionale, si considera comunque assicurata qualora gli stessi documenti siano redatti in conformità con le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 6, applicabili ai relativi trasporti, ad eccezione di quelle di cui all'art. 5, commi da 7 a 12 relative alla timbratura preventiva.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al documento MVV che scorta il trasporto sul territorio nazionale, effettuato con mezzi propri del destinatario, di vini non confezionati contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, che siano ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attività commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l'esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri. Il documento di accompagnamento riporta nella designazione del prodotto la dicitura “destinato esclusivamente al consumo familiare del destinatario”.

4. Anche per i trasporti di cui ai commi 2 e 3 è consentita, tuttavia, la redazione di un documento MVV in conformità con le disposizioni del comma 1.



Art. 8.

*Convalida tramite
posta elettronica certificata (P.E.C.)*

1. La convalida dei documenti MVV è consentita, a partire dalla data di entrata in applicazione della determinazione di cui al comma 4, nel modo previsto dall'art. 26, comma 1, lettera *d*), punto *ii*), secondo trattino, del regolamento.

2. La convalida consiste nell'effettuazione, da parte dello speditore, delle successive operazioni sotto elencate:

a) invio di copia del documento MVV, già compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per la data e la firma del responsabile legale o di un suo delegato nonché per la data di inizio del trasporto, l'ora di partenza e per le altre indicazioni che si riferiscono al trasportatore e al trasporto di cui alle caselle n. 15 e 16, tramite specifico messaggio spedito dalla casella di posta elettronica certificata dello speditore alla casella di posta elettronica certificata dell'organismo competente, secondo le modalità e le prescrizioni stabilite ai sensi del comma 4;

b) spunta/trascrizione nella casella 18 della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera *d*), punto *ii*), secondo trattino» del regolamento (CE) n. 436/2009 ed apposizione:

della marca prescritta dall'autorità competente, costituita dalla dicitura «Vedasi messaggio P.E.C. sul retro» e, sul retro del documento (casella 18), della stampa completa del messaggio di notifica stabilito ai sensi del comma 4;

della data recata dal messaggio di notifica stabilito ai sensi del comma 4, della firma del responsabile legale o di un suo delegato, la quale ultima dovrà essere apposta sul documento stampato.

3. L'invio di cui al comma 2, lettera *a*), deve avvenire non prima di quindici ore rispetto all'ora di partenza.

4. Con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche dei documenti da convalidare ai sensi del presente articolo, dei messaggi di cui al comma 2 e sono individuate le caselle di posta certificata degli Uffici territoriali.

Art. 9.

*Convalida del documento di accompagnamento
tramite Comune/Ufficio territoriale*

Sezione A - Soggetti titolari di un registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli - convalida tramite Comune.

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione B, la convalida del documento MVV è consentita nel modo previsto dall'art. 26, comma 1, lettera *d*), punto *i*), del regolamento, tramite il Comune territorialmente competente per il luogo di inizio del trasporto.

2. La convalida di cui al comma 1 consiste nell'effettuazione delle successive operazioni sotto elencate:

a) utilizzo di un documento MVV di cui all'art. 5, comma 4, lettera *a*), timbrato preventivamente dall'Ufficio territoriale o dal Comune ai sensi dell'art. 5, comma 7, oppure utilizzo di un documento MVV prestampato dalla tipografia autorizzata di cui all'art. 5, comma 4, lettera *b*);

b) presentazione al Comune, da parte dello speditore o della persona da esso delegata, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente quello previsto per la partenza, di tutti gli esemplari del documento MVV già compilati in ogni loro parte, fatta eccezione per la data di inizio del trasporto e l'ora di partenza e per le altre indicazioni che si riferiscono al trasportatore e al trasporto di cui alle caselle n. 15 e 16;

c) spunta/trascrizione, nella casella 18, della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera *d*), punto *i*)» del regolamento (CE) n. 436/2009 ed apposizione della firma del segretario comunale o di un funzionario del Comune a ciò delegato nonché del timbro con datario su tutti gli esemplari del documento MVV.

3. Il segretario comunale, o il funzionario del Comune a ciò delegato, trattiene fotocopia del documento di accompagnamento convalidato, che dovrà essere conservata agli atti per cinque anni.

Sezione B - Soggetti non titolari di un registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli - convalida tramite Comune o Ufficio territoriale.

1. Coloro che non sono titolari dei registri di carico scarico di cui all'art. 36 del regolamento richiedono, all'Ufficio territoriale o al Comune di cui all'art. 5, comma 7, la preventiva timbratura e la convalida di documenti MVV non prenumerati.

2. All'atto della richiesta i soggetti di cui al comma 1 dichiarano di non essere obbligati alla tenuta dei registri di cui all'art. 36 del regolamento.

3. Per i fini del comma 1 si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui all'art. 5, commi da 7 a 12, per la timbratura preventiva e quelle di cui alla sezione A per quanto concerne la convalida.

4. Ad ogni documento MVV è attribuito un numero di riferimento, sempre preceduto dalle lettere maiuscole MVV, composto nel modo che segue:

nel caso dei documenti MVV preventivamente timbrati e convalidati dai comuni, dal codice ISTAT del Comune e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento;

nel caso dei documenti MVV preventivamente timbrati e convalidati dagli Uffici territoriali, dal nome dell'Ufficio territoriale e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento.



Art. 10.

Convalida del documento di accompagnamento mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura

1. La convalida del documento MVV è consentita nel modo previsto dall'art. 26, comma 1, lettera *d*), punto *ii*), terzo trattino, del regolamento e dal presente articolo, mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura.

2. L'uso dell'apparecchiatura automatica di microfilmatura è soggetto a preventiva espressa autorizzazione da richiedere, mediante istanza in bollo, all'Ufficio territoriale competente per il luogo ove l'apparecchiatura medesima è installata.

3. L'Ufficio territoriale accerta l'idoneità dell'apparecchiatura e pone in essere le cautele atte ad impedire la manomissione della stessa e del materiale memorizzato.

4. L'apparecchiatura dovrà essere utilizzata secondo le modalità impartite per iscritto dall'Ufficio territoriale, il quale ritirerà in consegna le bobine dei microfilm non appena usate, redigendo apposito verbale.

5. La convalida mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura consiste nell'effettuazione delle seguenti, contestuali operazioni da parte dello speditore sul documento MVV emesso in conformità con le disposizioni del presente articolo, già compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per l'ora di partenza e la firma del trasportatore:

a) utilizzo di un documento MVV di cui all'art. 5, comma 4, lettera *a*), timbrato preventivamente dall'Ufficio territoriale o dal Comune ai sensi dell'art. 5, comma 7, oppure utilizzo di un documento MVV prestampato dalla tipografia autorizzata di cui all'art. 5, comma 4, lettera *b*);

b) spunta/trascrizione nella casella 18 della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera *d*), punto *ii*), terzo trattino» del regolamento (CE) n. 436/2009;

c) stampigliatura sugli esemplari del documento del numero di matricola dell'apparecchiatura, del numero progressivo della microfilmatura, della data e dell'ora della microfilmatura stessa nonché del quantitativo del prodotto trasportato;

d) memorizzazione del documento MVV stampigliato sul microfilm.

6. Le operazioni di cui al comma 5 sono effettuate non prima di quindici ore rispetto all'ora di partenza.

Art. 11.

Modalità alternative per la convalida del documento di accompagnamento in determinati casi di circolazione dei prodotti vitivinicoli confezionati

1. In alternativa alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, la convalida del documento MVV che scorta il trasporto che ha inizio in Italia ed attraversa il territorio dell'Unione europea o di Paesi terzi di prodotti vitivinicoli confezionati spediti da un piccolo produttore ovvero di prodotti vitivinicoli confezionati non sottoposti al regime

delle accise, è consentita nel modo previsto dall'art. 26, comma 1, lettera *d*), punto *ii*), secondo trattino e comma 2 del regolamento e dal presente articolo.

2. La convalida consiste nell'effettuazione delle seguenti, successive operazioni da parte dello speditore sul documento MVV emesso in conformità con le disposizioni del presente articolo, già compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per l'ora di partenza e la firma del trasportatore:

a) utilizzo di modelli MVV prestampati dalla tipografia autorizzata di cui all'art. 5, comma 4, lettera *b*);

b) spunta/trascrizione, nella casella 18, della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera *d*), punto *ii*), secondo trattino, e comma 2» del regolamento (CE) n. 436/2009;

c) apposizione della data e della firma del rappresentante legale o di un suo delegato nella casella 18.

Art. 12.

Nullità della convalida

1. La convalida è nulla ogni volta che le operazioni di convalida siano effettuate in difformità da quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10 e 11 e, in particolare, qualora sia accertata la presenza di errori, correzioni e/o aggiunte annotate sul documento posteriormente all'effettuazione della convalida, fatte salve le annotazioni relative al cambio, dopo la partenza, del mezzo di trasporto e del luogo di consegna.


2. La convalida di un modello MVV effettuata ai sensi delle disposizioni dell'art. 8 è nulla, ancorché sia generato un messaggio di notifica da parte di una casella di posta elettronica certificata dell'organismo competente, qualora si verifichi:

la mancata apposizione sul retro del documento MVV del messaggio di notifica, di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b*), primo trattino, della data e della firma dello speditore;

l'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata e del documento ad esso allegato in difformità da quanto previsto dalle disposizioni contenute nel provvedimento di cui all'art. 8, comma 4, del presente decreto;

la totale ovvero anche parziale mancanza o non leggibilità degli elementi indicati sul documento allegato al messaggio inviato dalla casella di posta elettronica certificata dello speditore.

3. I documenti MVV che non recano la convalida o la cui convalida è nulla si considerano non emessi.



Art. 13.

*Adempimenti del trasportatore
e del destinatario*

1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, il trasportatore ovvero il soggetto da lui incaricato è tenuto a:

sottoscrivere, per ricevuta, gli esemplari del documento MVV consegnati dallo speditore;

custodire gli esemplari del documento MVV e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo;

riportare sugli esemplari del documento MVV, utilizzando la casella 16, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo o il vettore o il luogo di consegna;

conservare l'esemplare del documento di propria spettanza per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni dalla data della sua emissione.

2. Qualora trattasi di trasporto eseguito con mezzi propri dello speditore o del destinatario, la sottoscrizione è apposta dal conducente dell'automezzo.

3. La sottoscrizione deve essere apposta all'atto del ritiro dei beni e spiega sempre effetto soltanto come attestazione delle indicazioni relative all'aspetto esteriore dei beni trasportati, ivi compreso il quantitativo ed il numero dei colli.

4. Limitatamente al trasportatore incaricato del primo trasporto, la sottoscrizione spiega effetto anche come attestazione delle indicazioni relative all'eventuale cambio del mezzo di trasporto, al luogo di spedizione, alla data di inizio del trasporto e all'ora di partenza, all'apposizione della firma dello speditore e della convalida nonché, se il trasportatore non cambia, al luogo di consegna, anche laddove variato.

5. Limitatamente ai trasportatori successivi al primo, la sottoscrizione spiega effetto anche come attestazione delle indicazioni relative all'eventuale cambio del mezzo di trasporto, al cambio del trasportatore, al luogo di consegna, anche laddove variato, nonché alla presenza sul documento della data di inizio del trasporto e dell'ora di partenza, della firma dello speditore e della convalida.

6. Qualora tali indicazioni non siano esatte, il trasportatore o il conducente inizierà il trasporto solo dopo che sia stato redatto un nuovo documento d'accompagnamento regolare.

7. Il responsabile della cantina destinataria del prodotto o un suo delegato, all'atto della ricezione del prodotto e prima di prenderlo in carico nei prescritti registri, deve:

accertare la regolarità del trasporto e del documento d'accompagnamento, in particolare per quanto attiene la natura merceologica, il quantitativo e la descrizione del prodotto;

verificare che il documento medesimo sia compilato in tutte le sue parti.

Art. 14.

*Trasmissione di copie dei documenti
ai sensi dell'art. 29 del regolamento*

1. Per i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi, elencati al comma 2 dell'art. 29 del regolamento, la convalida effettuata tramite PEC ai sensi dell'art. 8 assolve all'adempimento di cui all'art. 29, comma 1 del regolamento qualora il tragitto avvenga interamente sul territorio nazionale ed il messaggio di PEC di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) sia inviato ad una o più caselle di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 8, comma 4.

2. Per i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi, elencati al comma 2 dell'art. 29 del regolamento destinati ad altri Stati membri, in caso di convalida effettuata tramite PEC, lo speditore trasmette all'Ufficio territoriale competente per il luogo di carico la copia in formato immagine del relativo documento di accompagnamento già convalidato ai sensi dell'art. 8, comprensivo della marca prescritta dell'Autorità competente e compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per l'ora di partenza e la firma del trasportatore.

3. La trasmissione di cui al comma 2 avviene al più tardi al momento della partenza del mezzo di trasporto, tramite messaggio spedito dalla casella di posta elettronica certificata dello speditore ad una delle caselle di posta elettronica certificata individuate ai sensi dell'art. 8, comma 4.

4. Nel caso di documenti convalidati ai sensi degli articoli 9 e 10, per i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi, elencati al comma 2 dell'art. 29, del regolamento, lo speditore trasmette all'Ufficio territoriale competente per il luogo di carico copia del relativo documento MVV con le modalità del comma 3 o mediante consegna a mano ovvero tramite fax:

per i trasporti destinati ad altri Stati membri, al più tardi al momento della partenza del mezzo;

per quelli effettuati interamente sul territorio nazionale, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione.

5. L'Ufficio territoriale competente per il luogo di carico inoltra, con i mezzi più rapidi, la copia dei documenti trasmessi nei casi e nei modi di cui ai commi 2 e 4 all'Autorità dello Stato membro ovvero all'Ufficio territoriale competenti per il luogo di scarico.

6. L'obbligo della trasmissione delle copie dei documenti di accompagnamento prevista dall'allegato al decreto ministeriale 30 giugno 1995 e dall'art. 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, si considera assolto qualora la convalida sia effettuata in conformità con le disposizioni dell'art. 8.



Art. 15.

Disposizioni particolari per i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti

1. Le uve da tavola avviate alla trasformazione sono direttamente ed esclusivamente spedite ai centri d'intermediazione di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1995 presso i quali non sono detenute uve da vino ovvero agli stabilimenti appositamente destinati alla loro trasformazione di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 4 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000.

2. I trasporti di cui al comma 1 sono scortati dal documento MVV: per essi non si applicano le deroghe e le autorizzazioni rispettivamente previste dall'art. 25, comma 1, lettera a), punti i), ii), e iv) del regolamento.

3. Ai sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2008.

Capo III

DOCUMENTI ELETTRONICI

Art. 16.

1. Il documento MVV è emesso in formato elettronico, con modalità telematiche, nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Utilizzo transitorio per la circolazione nazionale dei documenti previsti dal decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768 e dal decreto direttoriale 14 aprile 1999

1. I documenti previsti dall'art. 2 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, nonché dal decreto direttoriale 14 aprile 1999 possono essere utilizzati fino all'entrata in applicazione delle disposizioni di cui al capo III per la sola circolazione dei prodotti vitivinicoli sul territorio nazionale e la loro autenticità si considera comunque assicurata qualora siano redatti in conformità con le rispettive disposizioni. Tuttavia, nella compilazione dei documenti che scortano le uve acquistate da un centro di intermediazione ancora pendenti sulla pianta si applica, altresì, l'art. 6, comma 7, del presente decreto.

2. I documenti di cui al decreto direttoriale 14 aprile 1999 possono essere utilizzati per i trasporti previsti dall'art. 7, comma 3, con le modalità ivi stabilite.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari:

possono essere modificati o sostituiti gli allegati al presente decreto;

è stabilita la data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al capo III e possono essere stabiliti i casi, le condizioni e le limitazioni per l'utilizzo dei documenti cartacei di cui al capo II successivamente a tale data.

2. A partire dalla data di entrata in applicazione del presente decreto non sono più applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, comma 2, del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768.

3. A partire dalla data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al capo III, sono abrogate le disposizioni di cui al decreto direttoriale 14 aprile 1999, all'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale 27 novembre 2008 e non sono più applicabili quelle di cui agli articoli 2, 3, comma 1, nonché 4, 5, 6 e 7 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768.

4. I documenti di accompagnamento preventivamente timbrati ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, nonché ai sensi dell'art. 5, comma 7 del presente decreto ed inutilizzati a seguito di chiusura di attività devono essere presentati per l'annullamento, entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività, all'Ufficio territoriale, il quale redigerà apposito verbale.

5. È vietata la cessione a qualsiasi titolo dei documenti di accompagnamento. È tuttavia consentita la prosecuzione dell'uso qualora trattasi di variazioni relative alla titolarità dell'impresa con continuazione dell'attività dell'azienda, quali le successioni ed i subentri, le modifiche alla forma sociale e simili, che non comportano sostanziali modifiche del nome o della ragione sociale e dell'attività dell'utilizzatore, purché tale prosecuzione venga preventivamente comunicata all'Ufficio territoriale.

6. I richiami alle disposizioni abrogate o disapplicate effettuati nelle norme nazionali vigenti in materia sono da intendere riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.


7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2013.

Roma, 2 luglio 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2013

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 223





UNIONE EUROPEA

(1d) Numero di riferimento : [cod. MVV]




ITALIA

Documento di Accompagnamento dei prodotti vitivinicoli

Articolo 24(1)(a) (iii) del Regolamento (CE) n° 436/2009(*)
 (*)Istruzioni per la compilazione del documento MVV


(2) Speditore: P.IVA o C.F. (SEED): Firma		(5) Destinatario : P.IVA o C.F. (SEED):	
(3) Luogo di spedizione:		(7) Luogo di consegna :	
(10) Autorità competente del luogo di partenza		(15) Trasportatore : Firma	
(16) Altre indicazioni che si riferiscono al trasporto:			
(17p) Designazione del prodotto: (17.1) Descrizione dei colli:		(17c) Codice CN: (17d, e, f) Quantità: (17g) Titolo alcolometrico: (17o) Densità:	
(17l) Attestati:		(17.2a) Codice categoria: (17.2b) Codice della zona viticola: (17.2.1a) Codice delle operazioni vitivinicole:	
(17.2d) Altre informazioni:			
18) Certificato — controllo all'esportazione, se del caso: Data di inizio del trasporto: Ora di partenza:		Convalida: <input type="checkbox"/> ex art. 26, comma 1, lettera d), punto i; <input type="checkbox"/> ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii, secondo trattino; Vedasi messaggio P.E.C. sul retro. <input type="checkbox"/> ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii, secondo trattino e comma.2; <input type="checkbox"/> ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii, terzo trattino. Data e firma :	



18) Apposizione marca prescritta ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii, secondo trattino - messaggio P.E.C.:

A) Prodotto respinto dal destinatario:

16) Cambio del mezzo di trasporto e/o del luogo di consegna



Allegato II

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO MVV

Ogni indicazione deve essere **apposta in modo da risultare leggibile**, anche nel documento allegato al messaggio di posta elettronica certificata di cui all'art. 8, comma 2, lettera a).

Per i trasporti **sul territorio nazionale o per quelli destinati ad altri Paesi UE o Terzi**, il documento MVV:


- è redatto sul modello conforme all'allegato I denominato *modello MVV*, oppure a **modelli MVV** di tipo diverso purché contengano le stesse informazioni, **contraddistinte dal corrispondente numero di casella**.

Per i trasporti **sul territorio nazionale** è consentito l'utilizzo di documenti MVV:


- redatti su modelli diversi purché contengano le stesse informazioni indicate nel presente allegato e siano precedute dalla dicitura relativa all'informazione da indicare;
- che non contengono l'indicazione "Unione europea" ed il logo dell'Unione europea, l'indicazione "Italia" e l'emblema della Repubblica Italiana.

Informazioni da riportare sul documento e relative caratteristiche	Numero casella
<p><i>Numero di riferimento:</i> Il numero di riferimento è il <i>codice alfanumerico progressivo</i> che identifica univocamente ogni documento preceduto dalle lettere maiuscole MVV ed è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegnato dallo speditore, costituito dal codice ICQRF, se attribuito allo stabilimento/deposito, da un numero progressivo che identifica ogni documento emesso nella contabilità dello speditore e dall'anno di riferimento¹ oppure, - prestampato e attribuito dalle tipografie autorizzate oppure - nel caso di speditore non titolare di registri, previa apposita dichiarazione, attribuito dal Comune o Ufficio territoriale (art. 9, sezione B) mediante un codice, composto: <ul style="list-style-type: none"> a) nel caso dei documenti MVV convalidati dai Comuni, dal codice ISTAT del Comune e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento; b) nel caso dei modelli MVV convalidati dagli Uffici territoriali, dal nome dell'Ufficio territoriale e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento. 	n. 1d
<p><i>Speditore:</i> nome, partita Iva e/o codice fiscale, indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale. [se del caso, numero di accisa SEED - sistema di scambio dei dati relativi alle accise (System of Exchange of Excise Data)]</p>	n. 2
<p><i>Luogo di spedizione:</i> l'indirizzo completo del luogo effettivo di spedizione, incluso il codice di avviamento postale, se le merci non sono spedite dall'indirizzo dello speditore.</p>	n. 3
<p><i>Destinatario:</i> nome, partita IVA e/o codice fiscale e indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale. [se del caso, numero di accisa SEED - sistema di scambio dei dati relativi alle accise (System of Exchange of Excise Data)]</p>	n. 5
<p><i>Luogo di consegna:</i> l'indirizzo completo del luogo effettivo di consegna, incluso il codice di avviamento postale, se le merci non sono consegnate all'indirizzo del destinatario.</p>	n. 7
<p><i>Autorità competente del luogo di partenza:</i> Indicare l'Ufficio territoriale dell'Ispettorato competente per il luogo di partenza ed il relativo indirizzo. Tale indicazione è obbligatoria soltanto per la spedizione a destinazione di un altro Stato membro e per l'esportazione. Qualora il documento MVV sia soggetto alla timbratura preventiva del Comune o dell'Ufficio territoriale, in questa casella è apposto in ogni esemplare del documento il timbro a secco oppure ad inchiostro.</p>	n. 10
<p><i>Trasportatore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome ed indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale, della ditta responsabile del primo trasporto (se è diversa dallo speditore) compreso il nome della persona che, per conto della ditta precitata, esegue il trasporto; - firma della persona che esegue il trasporto. 	n. 15


¹ Il numero di riferimento assegnato dallo speditore è così formato: XX/YYYYYY/ZZZZZ/AAAA in cui XX/YYYYYY rappresenta il codice ICQRF (XX è la sigla della provincia e YYYYYY è la parte numerica); ZZZZZ è il numero progressivo che identifica il documento nella contabilità aziendale e AAAA l'anno di riferimento.




Informazioni da riportare sul documento e relative caratteristiche	Numero casella
<p><i>Altre indicazioni relative al trasporto:</i></p> <p>a) il tipo di mezzo di trasporto (camion, camioncino, autocisterna, autovettura, vagone, vagone-cisterna, aereo) con il relativo identificativo (targhe/nome/numero immatricolazione/ecc);</p> <p>b) per i trasferimenti a mezzo tubazione viene apposta la dicitura “<i>via enodotto</i>”.</p>	n. 16
<p>In caso di <i>cambio del mezzo di trasporto</i>, il trasportatore che carica il prodotto appone, <i>sul retro del documento</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data di inizio del trasporto; - il tipo di mezzo di trasporto e la relativa targa, il numero di immatricolazione per le autovetture e il nome per le navi; - il nome e l'indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale, della ditta responsabile del trasporto; - il nome della persona che esegue il trasporto; - la firma della persona che esegue il trasporto. <p>In caso di <i>variazione del luogo di consegna</i> è indicato l'indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale, del luogo di consegna effettivo.</p>	n. 16 (Retro del documento)
<p><i>Codice Nomenclatura combinata</i></p> <p>Facoltativo per i trasporti che avvengono esclusivamente sul territorio nazionale.</p>	n. 17c
<p><i>Designazione del prodotto</i></p> <p>La designazione del prodotto è riportata utilizzando una dicitura conforme alle norme europee e nazionali che lo descrive nella maniera più precisa.</p> <p>In particolare, la designazione sul documento comporta l'indicazione delle seguenti informazioni:</p> <p>a) le definizioni o la categoria dei prodotti vitivinicoli in conformità all'allegato III, parte bis e allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007 nonché dell'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), della Legge n. 82/2006;</p> <p>b) per le uve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la specificazione se trattasi di uve da vino ovvero di uve da tavola; per quest'ultime la specificazione “destinate alla trasformazione in prodotti diversi da quelli di cui all'Allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007”; ▪ lo stato fisico in cui si trovano al momento del trasporto (uve fresche, appassite, diraspate, pigiadiraspate, ammostate, ecc); <p>c) per i prodotti ottenuti da uve da tavola: “ottenuto da uve da tavola – da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti dall'Allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007”;</p> <p>d) per i prodotti ottenuti da uve da vino: il colore bianco, rosso o rosato; tale indicazione può essere omessa per i prodotti vitivinicoli il cui colore è insito nel nome della denominazione di origine, dell'indicazione geografica, della/e varietà;</p> <p>e) l'indicazione della provenienza. Nel caso di trasporti nazionali, l'indicazione della provenienza, può essere omessa per i prodotti confezionati e/o per i prodotti atti a dare/vini a DOP e IGP;</p> <p>f) per i vini non a DOP né a IGP: Vino senza DOP/IGP;</p> <p>g) per i vini non a DOP né a IGP, designati con nome di vitigno, è consentito l'uso del termine “varietale” secondo le prescrizioni stabilite dal DM 13 agosto 2012;</p> <p>h) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui all'art. 3 del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 e/o la corrispondente espressione europea e/o i rispettivi acronimi; ▪ il nome, per esteso, della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta; <p>i) per i prodotti monte dei vini a DOP e IGP ovvero per i vini che non hanno ancora acquisito tutti i requisiti previsti dal disciplinare di produzione, compresa la certificazione dei vini a DOP, la designazione contiene la locuzione “atto a dare” seguita dal nome per esteso della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;</p> <p>j) per i prodotti confezionati, anche se privi di etichetta, il volume nominale del recipiente;</p> <p>k) il termine “biologico” nel caso dei prodotti biologici del settore vitivinicolo (art. 5, comma 2, del DM 12 luglio 2012);</p> <p>l) per i prodotti vitivinicoli importati la dicitura “importato”;</p> <p>m) per i prodotti non conformi oltre la descrizione della non conformità anche la destinazione (ad esempio mosti con gradazione al sotto degli 8% in volume destinati alla produzione di succhi, o di vini con acidità volatile superiori ai limiti di legge destinati all'acetificio, ecc);</p> <p>n) per prodotti denaturati la dicitura “denaturato” seguita dal tipo di denaturante;</p> <p>o) le indicazioni facoltative previste dall'art. 118 septvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007, nel caso in cui si intenda avvalersi delle stesse;</p>	n. 17p



Informazioni da riportare sul documento e relative caratteristiche	Numero casella
<p>p) le indicazioni facoltative qualora rese obbligatorie per la tipologia di prodotto trasportato (es. annata per i vini a DOP, ecc);</p> <p>q) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, la dicitura prevista dall'allegato XIV del Reg. (CE) n. 607/2009 per l'indicazione del tenore di zucchero;</p> <p>r) per i vini confezionati privi di etichetta, il documento di accompagnamento contiene il numero del lotto nonché tutte le informazioni obbligatorie previste per il prodotto preconfezionato dall'articolo 118 quinquies e articolo 118 sexvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007;</p> <p>s) per i prodotti atti a dare vini ad IGP e per i vini ad IGP, qualora siano stati costituiti dall'assemblaggio o dal taglio di partite di diversa origine geografica nel rispetto delle condizioni previste, è indicata la percentuale della frazione della IGP riportata sul documento;</p> <p>t) per i prodotti atti a dare vini a DOP e IGP, per i vini a DOP e IGP, per i prodotti atti a dare vini con indicazione della varietà e/o dell'annata e per i vini con indicazione della varietà e/o dell'annata che siano stati costituiti dall'assemblaggio o dal taglio di partite di diversa varietà e/o annata, è indicata la percentuale della varietà e/o dell'annata riportata sul documento;</p> <p>u) nel caso dell'acquisto, da parte di un centro d'intermediazione, di uve pendenti sulla pianta, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno.</p>	
<p><i>Altre informazioni:</i> Informazioni complementari a quelle previste nella casella 171 o informazioni relative alla qualità dei prodotti o alle analisi effettuate o all'etichettatura, in particolare quelle delle sostanze allergeniche allorquando queste informazioni siano richieste dallo Stato membro o dal Paese Terzo di destinazione.</p>	n. 17 2d
<p><i>Descrizione dei colli:</i> numero di identificazione e numero di colli, numero di imballaggi all'interno dei colli. Per i documenti di accompagnamento diversi da quelli di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 436/2009 la descrizione può proseguire su un foglio separato che sarà allegato a ciascun esemplare. A tal fine si può usare una lista dei colli.</p>	n. 17.1
<p><i>Altre indicazioni obbligatorie per prodotti sfusi o contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, non etichettati, anche se muniti di dispositivo di chiusura a perdere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - per i vini, il <i>titolo alcolometrico effettivo</i> - per prodotti non fermentati, l'<i>indice rifrattometrico</i> o la <i>massa volumica</i> - per prodotti in corso di fermentazione, il <i>titolo alcolometrico totale</i> - per i vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, oltre al <i>titolo alcolometrico effettivo</i>, il <i>titolo alcolometrico totale</i>, <p>a) Il <i>titolo alcolometrico effettivo</i> è espresso in % vol e in decimi di % vol;</p> <p>b) l'<i>indice rifrattometrico</i> dei mosti di uve è ottenuto secondo il metodo di misurazione riconosciuto dall'Unione europea; esso è espresso dal <i>titolo alcolometrico potenziale</i> in % vol; tale indicazione può essere sostituita dall'indicazione della <i>massa volumica</i>, che è espressa in grammi per cm³;</p> <p>c) l'indicazione della <i>massa volumica</i> dei mosti di uve fresche mutizzati con alcole è espressa in grammi per cm³ e quella relativa al <i>titolo alcolometrico effettivo</i> di tale prodotto è espressa in % vol e in decimi di % vol;</p> <p>d) l'indicazione del <i>tenore di zucchero</i> dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati è espressa dal tenore, in grammi per litro e per chilogrammo, di zuccheri totali;</p> <p>e) l'indicazione del <i>titolo alcolometrico effettivo</i> delle vinacce di uve e delle fecce di vino è facoltativa ed è espressa in litri di alcole puro per ettolitro.</p> <p>Tali indicazioni sono espresse utilizzando le tabelle di corrispondenza riconosciute dall'Unione europea nelle norme relative ai metodi di analisi.</p> <p>Fatte salve le disposizioni dell'UE che stabiliscono valori limite per taluni prodotti, sono ammesse le seguenti <i>tolleranze</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per l'indicazione del <i>titolo alcolometrico effettivo</i> o <i>totale</i>, una tolleranza di $\pm 0,2\%$ vol; b. per l'indicazione della <i>massa volumica</i>, una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale ($\pm 0,0006$); c. per l'indicazione del <i>tenore di zucchero</i>, una tolleranza del 3% in più o in meno. 	n. 17 g ed o
<p><i>Quantità</i> L'indicazione del quantitativo dei prodotti trasportati è effettuata in numeri e, nel caso di compilazione manuale, anche in lettere</p> <p>a) per i prodotti sfusi, la quantità netta totale; per quanto riguarda i trasporti nazionali di uve è consentito indicare la dicitura "<i>pesa pubblica</i>" purché il trasporto sia diretto alla pesa pubblica più vicina situata nello stesso Comune ove inizia il trasporto o in Comune limitrofo e, successivamente alla pesatura, sia allegata al documento la ricevuta del peso, che costituirà parte integrante del</p>	n. 17d, e ed f e n. 17.1



Informazioni da riportare sul documento e relative caratteristiche	Numero casella
<p>documento;</p> <p>b) per i prodotti confezionati anche se privi di etichetta, il numero dei recipienti che contengono il prodotto</p> <p>La quantità netta</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle uve, dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati, delle vinacce di uve e delle fecce di vini in tonnellate o in chilogrammi è espressa dai simboli «t» e «kg»; - degli altri prodotti in ettolitri o in litri è espressa dai simboli «hl» e «l». <p>Per quanto concerne l'indicazione della quantità di prodotti trasportati sfusi, è ammessa una tolleranza dell'1,5 % in più o in meno della quantità netta totale. Qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sul documento convalidato lo stesso dovrà essere annullato e dovrà essere redatto un nuovo documento con l'indicazione della quantità esatta.</p>	
<p><i>Attestati</i>: (facoltativi: possono essere richiesti da altri Paesi Ue o da Paesi terzi)</p> <p>attestato di DOP, di IGP o attestato di certificazione di un vino con indicazione dell'annata di raccolta o della (delle) varietà di uve da vino:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per i vini DOP: "Il presente documento vale quale attestato di denominazione di origine protetta", "N. [...] del registro E-Bacchus"; b) per i vini IGP: "Il presente documento vale quale attestato di indicazione geografica protetta", "N. [...] del registro E-Bacchus"; c) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell'annata di raccolta: "Il presente documento vale quale certificazione dell'annata di raccolta, a norma dell'articolo 118 septuagiesimo del regolamento (CE) n. 1234/2007"; d) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione della (delle) varietà di uve da vino: "Il presente documento vale quale certificazione della (delle) varietà di uve da vino ('vino varietale'), a norma dell'articolo 118 septuagiesimo del regolamento (CE) n. 1234/2007"; e) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell'annata di raccolta e con indicazione della (delle) varietà di uve da vino: "Il presente documento vale quale certificazione dell'annata di raccolta e della (delle) varietà di uve da vino ('vino varietale'), a norma dell'articolo 118 septuagiesimo del regolamento (CE) n. 1234/2007". 	n. 171
<p><i>Codice categoria</i> di prodotti vitivinicoli: per i prodotti vitivinicoli inclusi nell'Allegato I, Parte XII, del Regolamento (CE) n.1234/2007, inserire uno dei seguenti numeri: 1= Vino senza DOP/IGP, 2= Vini Varietali senza DOP/IGP, 3 = Vino DOP o IGP, 4 = Vino importato, 5 = Altro</p>	n. 17.2a
<p><i>Codice della zona viticola</i> (solo per i prodotti sfusi)</p> <p>La zona viticola di cui è originario il prodotto trasportato è indicata conformemente alle definizioni dell'appendice XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007 e le abbreviazioni seguenti: A, B, C I, C II, C III a e C III b.</p>	n. 17.2b
<p><i>Codice delle operazioni vitivinicole</i> (solo per prodotti sfusi)</p> <p>Le operazioni di cui il prodotto trasportato è stato oggetto sono indicate utilizzando le cifre seguenti messe tra parentesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0: il prodotto non è stato oggetto di alcuna delle operazioni sottoindicate; 1: il prodotto è stato arricchito; 2: il prodotto è stato acidificato; 3: il prodotto è stato disacidificato; 4: il prodotto è stato dolcificato; 5: il prodotto è stato oggetto di un'aggiunta di alcole; 6: al prodotto è stato aggiunto un prodotto originario di un'unità geografica diversa da quella indicata nella designazione; 7: al prodotto è stato aggiunto un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata nella designazione; 8: al prodotto è stato aggiunto un prodotto raccolto nel corso di un anno diverso da quello indicato nella designazione; 9: il prodotto è stato elaborato utilizzando pezzi di legno di quercia; 10: il prodotto è stato elaborato con l'impiego sperimentale di una nuova pratica enologica; 11: il tenore alcolico del prodotto è stato corretto; 12: altre, da precisare. 	n. 17.2.1a
<p><i>Certificato - controllo all'esportazione, se del caso</i></p>	n. 18
<p><i>Data di inizio del trasporto e ora di partenza</i></p> <p>"data di inizio trasporto" e "ora di partenza" facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unità.</p>	n. 18



Informazioni da riportare sul documento e relative caratteristiche	Numero casella
<p><i>Convalida ai sensi dell'art. 26 del Regolamento</i></p> <p>a) <i>Convalida tramite PEC (art. 8):</i> (non prima di quindici ore rispetto all'ora di partenza)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. invio di copia del documento MVV, già compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per la data e la firma del responsabile legale o di un suo delegato nonché per la data di inizio del trasporto, l'ora di partenza e per le altre indicazioni che si riferiscono al trasportatore e al trasporto di cui alle caselle n. 15 e 16, tramite specifico messaggio spedito dalla casella di posta elettronica certificata dello speditore alla casella di posta elettronica certificata dell'organismo competente, individuati con la determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato adottata ai sensi dell'art. 8, comma 4; 2. spunta/trascrizione nella casella 18 della dicitura «<i>convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino</i>» del regolamento (CE) n. 436/2009, ed apposizione: <ol style="list-style-type: none"> ➤ della marca prescritta dall'autorità competente, costituita dalla dicitura «<i>Vedasi messaggio P.E.C. sul retro</i>» e, sul retro del documento (casella 18), della stampa completa del messaggio di notifica stabilito con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato adottata ai sensi dell'art. 8, comma 4; ➤ della data recata dal messaggio di notifica, della firma del responsabile legale o di un suo delegato, la quale ultima dovrà essere apposta sul documento stampato. <p>b) <i>Convalida tramite il Comune (art. 9 – sezione A)²:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. utilizzo di un documento MVV di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), timbrato preventivamente dall'Ufficio territoriale o dal Comune ai sensi dell'articolo 5, comma 7 (casella 10) <u>oppure</u> utilizzo di un documento MVV prestampato dalla tipografia autorizzata di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b); 2. presentazione al Comune, da parte dello speditore o della persona da esso delegata, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente quello previsto per la partenza, di tutti gli esemplari del documento MVV già compilati in ogni loro parte, fatta eccezione per la data di inizio del trasporto e l'ora di partenza e per le altre indicazioni che si riferiscono al trasportatore e al trasporto di cui alle caselle n. 15 e 16; 3. spunta/trascrizione, della dicitura «<i>convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto i)</i>» del regolamento (CE) n. 436/2009, ed apposizione della firma del segretario comunale o di un funzionario del Comune a ciò delegato nonché del timbro con datario su tutti gli esemplari del documento MVV. <p>c) <i>Convalida con apparecchiatura microfilmatrice (art. 10)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. utilizzo di un documento MVV di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), timbrato preventivamente dall'Ufficio territoriale o dal Comune ai sensi dell'articolo 5, comma 7 (casella 10) <u>oppure</u> utilizzo di un documento MVV prestampato dalla tipografia autorizzata di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b); 2. spunta/trascrizione della dicitura «<i>convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), terzo trattino</i>» del regolamento (CE) n. 436/2009; 3. stampigliatura sugli esemplari del documento del numero di matricola dell'apparecchiatura, del numero progressivo della microfilmatura, della data e dell'ora della microfilmatura stessa nonché del quantitativo del prodotto trasportato (non prima di quindici ore rispetto all'ora di partenza); 4. memorizzazione del documento MVV stampigliato sul microfilm. <p>d) <i>Convalida alternativa per i trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati spediti da un piccolo produttore o di prodotti vitivinicoli confezionati non sottoposti al regime delle accise, destinati ad altri Stati membri o a Paesi terzi (art. 11)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. utilizzo di un documento MVV prestampato dalla tipografia autorizzata di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b); 2. spunta/trascrizione, della dicitura «<i>convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino, e comma 2</i>» del regolamento (CE) n. 436/2009; 3. apposizione della data e della firma del rappresentante legale o di un suo delegato. 	<p>n. 18 e se del caso retro del documento</p>

² nel caso di speditore non titolare di registri, previa apposita dichiarazione, i documenti MVV non sono prenumerati e il numero è attribuito dal Comune o dall'Ufficio territoriale (art. 9, sezione B) al momento della convalida.

